

## DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE

**R.D. 318 del 1942**  
**CAPO II - Disposizioni transitorie**

### **Art. 233 Articolo 233**

Le disposizioni del codice relative alle prove si applicano anche nei giudizi pendenti, se non è stata pronunciata sentenza definitiva, ancorché di primo grado. La prova testimoniale per gli atti seguiti anteriormente all'entrata in vigore del codice rimane tuttavia ammissibile anche nei casi in cui non è da questo consentita, se essa poteva essere ammessa a norma del codice civile del 1865 o del codice di commercio del 1882.